



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER IL PATRIMONIO IMMATERIALE

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica

A.C. 799, A.C. 988 - Audizione del 3 ottobre 2023

Memoria scritta per la Commissione Cultura della Camera dei Deputati

Nel complessivo apprezzamento per le due proposte di legge, il principale suggerimento da parte dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura è quello di ampliare i criteri di identificazione delle rievocazioni storiche e delle relative associazioni da inserire nei costituenti "Albo" ed "Elenco" nazionale degli enti/associazioni di rievocazione storica e delle manifestazioni di rievocazione storica.

Entrambe le proposte di legge individuano come principali criteri di selezione l'aderenza alla verità storica (A.C. 799) e il rispetto della veridicità storica nella ricostruzione, realizzazione e utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti (A.C. 988). In considerazione dei principi della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 2003), ratificata con L. 167/2007, e della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005), ratificata con L. 133/2020, e in accordo alla prospettiva demotnoantropologica sul patrimonio immateriale di cui questo Istituto Centrale si fa portavoce, nonché all'esperienza tecnico-scientifica maturata sullo specifico tema delle rievocazioni storiche, si propone di affiancare al criterio dell'attendibilità storica anche altri importanti aspetti, relativi alla **partecipazione comunitaria**, al **radicamento territoriale** e alla **funzione pubblica e culturale** delle manifestazioni e delle relative associazioni, da promuovere e valorizzare attraverso la costituenda Legge nazionale.

Dalle ricerche sul campo promosse da questo Istituto Centrale è emerso infatti come la partecipazione comunitaria sia un aspetto essenziale per determinare il successo, la vitalità e l'interesse culturale di una rievocazione storica. In particolare, è importante considerare l'intero ciclo annuale di attività che va oltre i giorni di svolgimento della manifestazione e coinvolge diversi gruppi, portatori di conoscenze, capacità, saperi e pratiche locali. Inoltre, risultano centrali il legame delle rievocazioni con i territori e il contributo al contrasto ai processi di spopolamento, tramite la capacità attrattiva che le rievocazioni storiche esercitano nei confronti delle giovani generazioni e della popolazione residente altrove, motivate a tornare nei luoghi di origine in occasione di tali eventi, in maniera più o meno ricorrente. Risultano poi da valorizzare le interconnessioni con le altre realtà associative e produttive esistenti sul territorio e la capacità di costruire reti, nonché l'attività di promozione turistica condotta dagli stessi rievocatori e il rapporto con il patrimonio culturale e paesaggistico locale, alla cui conoscenza e valorizzazione da parte della società civile forniscono un contributo. Dal punto di vista della funzione pubblica e culturale

delle rievocazioni, sono da sottolineare l'importanza dell'affiancamento di attività culturali a quelle più propriamente spettacolari, nonché la presenza di attività di promozione della memoria e della conoscenza storica in dialogo e co-programmazione con le agenzie culturali e educative del territorio. Si tratta di elementi che saranno ripresi e approfonditi nelle prossime pagine e che risultano in linea con quanto affermato dalla Convenzione di Faro che, evidenziando la centralità dei vissuti dei membri delle comunità locali e del valore attribuito al patrimonio culturale in cui si identificano, promuove la partecipazione democratica e sostenibile al processo di individuazione, protezione e valorizzazione di questo stesso patrimonio.

Coerentemente a tale approccio, incentrato sul legame virtuoso tra le comunità locali, i territori e le rievocazioni storiche, si propone di prestare particolare attenzione agli elementi legati al patrimonio culturale demotnoantropologico e immateriale, introducendo misure di **salvaguardia** più che azioni di conservazione e tutela (utili, queste ultime, piuttosto alla preservazione del patrimonio materiale). La salvaguardia, infatti, così come definita dall'art. 2, c. 3, della Convenzione Unesco 2003, garantisce la vitalità dei patrimoni immateriali viventi e individua, a tal fine, misure quali l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione. In quest'ottica, questo Istituto Centrale propone di includere nel testo delle proposte di legge concetti tecnico-scientifici legati alla vitalità e al mutamento costante degli elementi del patrimonio immateriale (quali ad esempio "trasmissione", "elementi culturali", "prassi", ecc.). Trattandosi di tematiche e misure alle quali la **demoetnoantropologia** ha fornito e fornisce un contributo significativo, si propone di inserire esplicitamente il riferimento a tale prospettiva disciplinare e tecnico-scientifica, così come alle relative istituzioni.

Nello specifico, le proposte di modifica operate direttamente sui testi di legge, sintetizzate e motivate nella presente memoria, si basano sul lavoro del Comitato scientifico del progetto di "Mappatura delle rievocazioni storiche sul territorio nazionale", condotto dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI), in collaborazione con la Società Italiana per la museografia e i beni demotnoantropologici (Simbdea), tra il 2021 e il 2023. Di seguito si presenta una breve sintesi del progetto e dei principali risultati raggiunti, utile a contestualizzare gli elementi di interesse demotnoantropologico discussi e inseriti nelle pagine successive, nonché il possibile contributo dell'ICPI nel futuro assetto normativo, qualora tali elementi siano accolti nel testo della costituenda Legge nazionale.

Il progetto ICPI-Simbdea sulle rievocazioni storiche

La "**Mappatura delle rievocazioni storiche sul territorio nazionale**", realizzata da questo Istituto Centrale, in collaborazione con Simbdea, è il risultato di un progetto di carattere scientifico, con una chiara impronta demotnoantropologica, che ha permesso di realizzare una prima ricognizione su scala nazionale del fenomeno rievocativo. Dalla mappatura è emerso un panorama plurale, con un alto e diffuso numero di manifestazioni e una grande varietà tipologica ed espressiva, riflesso delle specificità storiche e culturali dei territori in cui hanno luogo. Si fa presente che, nell'ambito del progetto, per "rievocazione storica" si intende "quella sempre più ampia gamma di eventi e pratiche pubbliche accomunate dalla volontà di rivivere o mettere in scena momenti del passato storico, attraverso *performances* di massa caratterizzate

dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca"¹. Il **Comitato scientifico** del progetto, formato, oltre che da componenti del Ministero della Cultura, da professionisti ed eminenti esponenti delle principali Università italiane, esperti nelle discipline demoetnoantropologiche e storiche², ha elaborato una serie di coordinate in base alle quali sono stati individuati gli eventi poi inseriti nella mappatura, che possono essere così riassunti: la rappresentazione di una varietà tipologica più ampia possibile (sia nelle forme espressive e performative delle manifestazioni, sia nel riferimento alle epoche storiche rievocate); la continuità nel tempo (privilegiando eventi presenti da almeno cinque anni); la riproposizione di un avvenimento, reale o percepito come tale, facente parte della storia o della memoria locale; il legame con luoghi o edifici presenti sul territorio; l'autorappresentazione locale (ovvero l'autodefinizione dell'evento quale "rievocazione storica" da parte dei partecipanti); la vitalità e la capacità di ampio coinvolgimento delle comunità di riferimento, anche oltre i giorni della manifestazione.

Al fine di intercettare eventi con un forte radicamento territoriale sono stati esclusi, invece, da questo specifico progetto di documentazione, i casi in cui gruppi di rievocatori "trasferiscono" uno stesso format in vari territori, senza connessione con i relativi contesti.

Le rievocazioni presenti sul sito del progetto (<https://rievocazionistoriche.cultura.gov.it/>) rispondono ad uno o più dei sovramenzionati criteri e sono in **totale 1294**: un numero cospicuo, ma pur sempre parziale rispetto alla totalità del fenomeno, in continua crescita. Di queste, 418 rievocazioni, selezionate nel tentativo di garantire una equilibrata distribuzione tra tutte le regioni e le province d'Italia, sono state schedate in maniera più approfondita, attraverso gli strumenti catalografici del Ministero della cultura e la ricerca condotta dagli otto antropologi culturali incaricati, che in un numero più limitato di casi hanno prodotto anche documentazione etnografica, fotografica e audiovisiva. Per visionare la mappatura realizzata e i prodotti della ricerca, si invita a visionare il sito web citato sopra.

Per approfondimenti sulle diverse fasi di svolgimento del progetto, si invita a visionare la pagina web dedicata nel sito di questo Istituto Centrale: <https://icpi.beniculturali.it/tutela-e-salvaguardia-delle-rievocazioni-storiche/>.

Risultati del progetto: la definizione dei criteri di interesse demoetnoantropologico delle manifestazioni di rievocazione storica

La ricerca ha messo in luce che le rievocazioni storiche sono eventi pubblici centrati sulla ricostruzione e messa in scena di episodi o forme di vita del passato, i cui protagonisti sono impegnati nel rivivere contesti

¹ Dei F., Di Pasquale C., "Premessa", in Dei F., Di Pasquale C. (a cura), *Rievocare il passato: memoria culturale e identità territoriali*, Pisa University Press, Pisa, 2017, p. 7.

² Il Comitato scientifico del progetto è composto da: Alessandra Broccolini - Sapienza Università di Roma; Pietro Clemente - Simbdea; Fabio Dei - Università di Pisa; Caterina Di Pasquale - Università di Pisa; Lia Giancristofaro - Università degli studi "G. d'Annunzio"; Vito Lattanzi - Museo delle Civiltà; Ferdinando Mirizzi - Università della Basilicata; Fabio Mugnaini - Università degli Studi di Siena; Vincenzo Padiglione - Fondazione Università degli Studi di Roma Sapienza; Daniele Parbuono - Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici di Perugia; Emanuela Rossi - Università degli Studi di Firenze; Leandro Ventura, Valentina Santonico, Valeria Trupiano, Alessia Villanucci - Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale; Vita Santoro - Università della Basilicata; Aurora Savelli - Università di Napoli "L'Orientale"; Pino Schirripa - Università degli Studi di Messina; Valentina Zingari - Simbdea.

storici in modo immersivo. Si tratta di un panorama vivace ed animato, diffuso in tutte le regioni, che ha attestato la pratica della rievocazione di un evento storico quale momento di animazione sociale, attraverso la riattualizzazione di elementi culturalmente rilevanti per il gruppo di riferimento. Le rievocazioni storiche sono fenomeni contemporanei e in crescita che, in molti casi, rappresentano dispositivi identitari importanti, impegnando le comunità in attività sociali e simboliche che danno luogo a una dialettica creativa tra passato e presente. Attorno ad esse si formano e rinsaldano legami, sentimenti di appartenenza e comunità, animando la vita culturale e sociale di paesi e città.

Tramite le conoscenze acquisite, a conclusione del progetto e in un'ottica applicativa, il Comitato scientifico ha elaborato alcuni criteri utili ad individuare le manifestazioni su cui condurre attività di salvaguardia. In particolare, ha fornito l'indicazione di **privilegiare eventi che con maggior evidenza svolgono una funzione pubblica e culturale e che abbiano uno stretto legame con i territori e le comunità locali coinvolte**. Si elencano di seguito i criteri ritenuti maggiormente significativi nell'ottica appena descritta:

- La partecipazione locale, volta alla preparazione e al mantenimento della vitalità della manifestazione, ovvero la capacità di mobilitare interi gruppi sociali in qualità di protagonisti e partecipanti a vario titolo della manifestazione, e non solamente in qualità di spettatori, in un ciclo annuale di attività che vanno oltre i giorni di svolgimento della manifestazione stessa, coinvolgendo diversi gruppi, portatori di conoscenze, capacità e pratiche locali.
- La continuità nel tempo.
- La capacità inclusiva nei confronti di gruppi sociali, culturali e generazionali differenti, e in modo particolare nei confronti delle giovani generazioni, spinte a tornare nel luogo di origine in occasione di tali eventi, e più in generale di popolazione residente altrove, che vi partecipa in maniera più o meno ricorrente.
- Il contributo al contrasto ai processi di spopolamento dei centri urbani e delle realtà periferiche, o dei luoghi colpiti da eventi sismici o altre calamità.
- L'affiancamento di attività culturali a quelle più propriamente spettacolari (quali, ad es., mostre, visite guidate, giornate di studio, laboratori didattici, ricerche di storia orale sulla rievocazione e di storia sul periodo e sul contesto rievocati, ecc.).
- La rappresentazione scenica e performativa di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale, che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie e che per quanto possibile affianchino alle attività spettacolari anche momenti di studio, approfondimento, analisi e valorizzazione delle fonti conservate in archivi pubblici e privati, così come di documentazione delle comunità rievocative dove si tenga traccia della storia della rievocazione.
- L'eventuale creazione e valorizzazione spontanea di archivi locali, musei, centri comunitari di documentazione.

- La presenza di attività di promozione della memoria e della conoscenza storica in dialogo e co-programmazione con le agenzie culturali e educative del territorio, garantendo anche la trasmissione nel tempo degli elementi significativi all'interno della stessa comunità.
- Le interconnessioni con le realtà associative e produttive esistenti sul territorio e la capacità di costruire reti.
- Il legame con il patrimonio culturale e paesaggistico locale e il contributo alla sua conoscenza e valorizzazione da parte della società civile.
- Le ricadute sul territorio, anche in termini turistici, e la loro sostenibilità economica.

Proposte di revisione alle bozze di legge A.C. 799, A.C. 988:

Sulla base dei criteri appena enunciati e del lavoro svolto dal Comitato scientifico del progetto, questo Istituto Centrale propone alcuni suggerimenti di revisione comuni ad entrambe le bozze dei testi di legge, qui di seguito brevemente motivati, ribadendo la più ampia disponibilità a fornire chiarimenti e collaborazione a questo più che opportuno processo di normazione della materia.

- Salvaguardia (A.C. 799 e 988):

Si propone la sostituzione del termine “salvaguardia” a quello di “tutela”: i dispositivi di tutela previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 42/2004) risultano inapplicabili ad elementi del patrimonio immateriale quali le rievocazioni storiche, poiché tarati esclusivamente su beni culturali materiali. Il concetto di salvaguardia, invece, sebbene non esista ancora nel nostro paese una normativa codificata sul tema, in riferimento alla Convenzione Unesco 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, permette di immaginare azioni innovative volte alla conservazione, alla trasmissione, alla promozione, alla valorizzazione, alla protezione, alla documentazione, e, più in generale, al mantenimento della vitalità delle rievocazioni storiche.

- Patrimonio demoetnoantropologico e immateriale (A.C. 799 e 988):

Si propone di sostituire il concetto di “patrimonio culturale demoetnoantropologico e immateriale” a quello di “patrimonio di tradizione e di memoria”, poiché risulta più appropriato per descrivere gli aspetti di interesse delle rievocazioni storiche e ricomprende al proprio interno la trasmissione delle tradizioni e della memoria collettiva.

- Trasmissione (A.C. 799 e 988):

Si propone di sostituire il termine “trasmissione” al termine “conservazione”: nell'ambito dei beni culturali il concetto di conservazione si riferisce alla preservazione nel tempo dell'integrità del bene materiale. In riferimento al patrimonio immateriale la trasmissione comprende, invece, una serie di processi attivi, che coinvolgono le comunità e che includono attività di educazione intergenerazionale, formale e informale, e divulgazione storica e culturale, garantendo anche continuità nel tempo degli elementi significativi all'interno della stessa comunità e tra le generazioni, e attraverso essi la vitalità del patrimonio immateriale.

- Saperi artigianali (A.C. 799 e 988):

Si ritiene importante riconoscere, valorizzare e sostenere, oltre gli artisti, anche gli artigiani. I saperi e le pratiche artigianali sono infatti protagonisti della produzione di manufatti e costumi che hanno un ruolo centrale nelle *performances* e necessitano, pertanto, di azioni di salvaguardia. Esprimono la qualità dell'artigianato italiano e contribuiscono alla sua vitalità e trasmissione generazionale.

- Elementi culturali (A.C. 799):

Si propone di sostituire l'espressione "radici culturali" con "elementi culturali". La definizione proposta, infatti, permette di prendere in considerazione una maggiore varietà di elementi che partecipano all'attribuzione del valore culturale e sociale di una manifestazione da parte della comunità di riferimento; inoltre, permette di tenere nella giusta considerazione i naturali processi di trasformazione a cui il patrimonio immateriale è per sua natura sottoposto. Esso, infatti, attraverso i processi che ne consentono la trasmissione intergenerazionale, è costantemente ricreato, riletto e rimodulato dalle comunità e dai gruppi in risposta alla loro interazione con l'ambiente, la natura e la storia, partecipando, così, attivamente alla costruzione del proprio senso d'identità e di continuità, come riportato anche nella Convenzione Unesco del 2003.

- Veridicità storica e criteri di riconoscimento delle rievocazioni storiche (A.C. 799 e 988):

Dalle ricerche condotte sui territori, è emerso che l'elemento della veridicità storica è solo uno degli elementi che rendono le rievocazioni significative in ambito locale. A risultare centrale è la partecipazione degli abitanti, sia nei giorni delle rievocazioni che nel periodo di preparazione, che si identificano negli eventi narrati, elaborando e trasmettendo in ambito comunitario valori, memorie e identità. Il suggerimento è dunque quello di affiancare, tra gli elementi che concorrono all'iscrizione della rievocazione nell'Elenco nazionale, all'elemento dello studio e al principio dell'attendibilità storica anche il rilievo verso questi altri aspetti di tipo culturale e sociale.

- Trasversale vs. unificante (A.C. 988):

Si propone la sostituzione del termine "unificante" con il termine "trasversale": dall'indagine è emersa una attenta valorizzazione, in ambito locale, delle peculiarità storiche e performative delle rievocazioni del proprio territorio da parte dei gruppi organizzatori. Benché, dunque, il linguaggio della rievocazione possa essere considerato unificante, comune in certi aspetti a tutte le rievocazioni, se si ha intenzione di adattare la legge al fenomeno italiano è importante restituire anche attenzione alle specificità locali.

- Commissioni tecnico-scientifiche (A.C. 988):

Si propone di avvalersi di commissioni che comprendano al proprio interno anche professionalità ed esperti nelle discipline demotnoantropologiche e storiche oltre che storico-artistiche.

- Comitato scientifico o tecnico-scientifico (A.C. 799 e 988):

In merito alla composizione del Comitato, si propone l'inclusione di un funzionario dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del MiC, in considerazione delle specifiche competenze tecnico-scientifiche in ambito demotnoantropologico e relative al patrimonio culturale immateriale, elementi centrali di interesse delle rievocazioni storiche.

Il possibile contributo dell'ICPI nel nuovo assetto normativo:

Questo Istituto Centrale potrà mettere a disposizione dei costituenti “Albo” ed “Elenco” nazionale delle rievocazioni storiche il lavoro fin qui svolto di mappatura e ricerca, curandone, possibilmente con una specifica assegnazione di fondi, il costante aggiornamento e l’ampliamento dei contenuti di ricerca.

Nel caso in cui venga valorizzata la prospettiva demotnoantropologica, accogliendo nel testo di legge in via di elaborazione i criteri di individuazione delle rievocazioni storiche qui suggeriti, questo Istituto Centrale potrà avere un ruolo significativo nell’ambito delle attività di competenza del Comitato Scientifico. Alla luce dell’esperienza maturata e dei compiti istituzionali dell’Istituto, uno o più membri dello stesso potranno fornire il proprio apporto a diversi aspetti, tra i quali la definizione dei criteri per l’individuazione delle rievocazioni di interesse e l’assegnazione dei contributi; la produzione di informazioni in costante aggiornamento, come quelle relative al calendario annuale o altre utili al rilascio dell’attestazione di riconoscimento previsto; la produzione di studi e ricerche, sulla base del lavoro di raccolta bibliografica e di riflessione scientifica già avviato e implementato; il dialogo con i territori e le realtà associative e la stimolazione della partecipazione delle comunità di rievocazione storica; la formazione; la redazione di strumenti, come ad esempio schemi di regolamenti e linee guida; l’elaborazione, in collaborazione con le comunità e gli enti coinvolti, di specifici piani di salvaguardia, valorizzazione e promozione. Tali attività risultano in continuità con le metodologie e gli esiti del progetto descritto nelle precedenti pagine, nonché con le più generali competenze e con il mandato dell’Istituto.

IL DIRETTORE
(prof. Leandro Ventura)

Proposte di integrazione ai testi di legge

Sulla base di quanto rappresentato nelle pagine precedenti, si propongo alcune integrazioni ai testi normativi, evidenziate come segue.

A.C. n. 799

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, storico, artistico, sociale, **demoetnoantropologico e immateriale di tradizione e di memoria**, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, **dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata il 27 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° giugno 2011, sottoscritta dall'Italia nel 2013 e ratificata con la legge 1 ottobre 2020, n. 133.**

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 costituiscono un fattore di sviluppo della cultura, un elemento di coesione e di identità nazionale, uno strumento di diffusione della conoscenza della storia, della cultura, **dei saperi artigianali, di prassi performative, oltre che e** dell'arte italiane in Europa e nel mondo, un ambito di sviluppo dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale, nonché un elemento di integrazione e contrasto del disagio sociale. **Configurandosi, altresì, come elemento di attrattiva nei confronti delle nuove generazioni, tali manifestazioni consentono attività di trasmissione intergenerazionale di conoscenze, contribuiscono a contrastare i processi di spopolamento attraverso la relazione con il patrimonio culturale materiale, immateriale e paesaggistico locale con ricadute economicamente sostenibili sul territorio.**

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni di rievocazione storica le attività che presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono incentrate sulla rievocazione di **rilevanti** avvenimenti storici **significativi per la comunità territoriale di riferimento**, le cui origini siano comprovate da fonti documentali, sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi o contesti di vita, sulla riproposizione di usi, **costumi e pratiche, prassi e tradizioni** tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale in relazione a un determinato territorio;

b) sono caratterizzate da pratiche performative, come l'uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l'organizzazione di eventi, palii, feste, giostre, tornei, gare, giochi storici e altre forme di spettacolo,

narrazione storica e socialità;

c) sono realizzate da enti pubblici territoriali, da istituzioni culturali, da associazioni di rievocazione storica o da altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro aventi come fine statutario la **conservazione salvaguardia, la trasmissione**, la promozione e la valorizzazione della memoria storica di un territorio, nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, iscritti all'albo di cui comma 1 del medesimo articolo.

2. I fini statuari sono perseguiti attraverso la ricerca **e la difesa della verità storica dell'attendibilità storica**, mediante lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza, **oltre alla salvaguardia degli elementi di cultura immateriale, quali saperi, pratiche e prassi connessi al periodo storico di riferimento.**

3. I requisiti delle istituzioni culturali e delle associazioni di cui al comma 1, lettera c), le modalità di accesso e i criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 6 sono definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 3.

(Albo ed elenco nazionali)

1. Sono istituiti l'albo nazionale degli enti di rievocazione storica, di seguito denominato «albo», e l'elenco nazionale delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco».

2. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e fatte salve le misure di promozione, valorizzazione e sostegno adottate dagli enti territoriali, le associazioni di rievocazione storica e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), inseriti nell'albo, che realizzino manifestazioni di rievocazione storica inserite nell'elenco, possono concorrere al riparto del Fondo di cui all'articolo 5.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Comitato di cui all'articolo 4, sono definiti:

a) la tipologia delle associazioni di rievocazione storica e degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

b) i requisiti per l'iscrizione all'albo, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2;

c) le caratteristiche e i requisiti delle manifestazioni di rievocazione storica da inserire nell'elenco, che riporta l'indicazione dei luoghi in cui si svolgono e il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica nel territorio nazionale;

d) i criteri per l'individuazione dei siti di valore archeologico, storico **e demoetnoantropologico**, museale, monumentale e dei beni culturali **materiali e immateriali** coinvolti nella realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica e per il loro utilizzo, nel rispetto della normativa vigente;

e) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento almeno annuale dell'albo e dell'elenco, prevedendo modalità semplificate per le associazioni iscritte in registri o elenchi regionali e per le manifestazioni di rievocazione storica comprese in calendari o elenchi regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di quaranta giorni dalla trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere.

5. L'albo e l'elenco sono pubblicati nei siti *internet* istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo; con le medesime modalità si provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno annuale, anche sulla base dei dati forniti dalle regioni. Il Ministero della cultura provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco, da realizzare anche in forma digitale in funzione della costituzione di una banca di dati unica nazionale.

Art. 4.

(Comitato scientifico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce con proprio decreto, sentito il Ministro del turismo, il Comitato scientifico della rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato, costituito presso il Ministero della cultura, è composto da quindici membri designati:

- a) uno dal Ministro della cultura, con funzioni di presidente;
- b) uno dal Ministro del turismo;
- c) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- d) due dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- e) dieci dal Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, individuati tra professori universitari ordinari o associati di storia, archivistica, biblioteconomia, storia dell'arte, urbanistica, architettura, antropologia culturale o conservazione dei beni culturali.

3. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

4. Il Comitato ha sede presso il Ministero della cultura. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Il Comitato:

a) esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e delle manifestazioni di rievocazione storica previsti ai fini dell'inserimento nell'albo e nell'elenco, nonché sul riconoscimento del logo « Rievocazione storica italiana », rilasciato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, alle manifestazioni inserite nell'elenco;

b) esprime parere sulla concessione di contributi destinati ai progetti di rievocazione storica presentati dalle associazioni e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché destinati alle spese relative alla loro attività, alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica;

c) promuove studi e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, sul loro **impatto valore** sociale, educativo e culturale, nonché **sull'impatto** economico e turistico, anche attraverso l'organizzazione di convegni e la realizzazione di pubblicazioni;

d) promuove offerte formative, concernenti sia le conoscenze storiografiche, sia **le prassi**, i saperi tecnici e artistici messi in atto dalle attività rievocative, a favore delle associazioni e dei diversi soggetti attivi nel campo della rievocazione storica;

e) promuove il confronto e il dialogo con le realtà della rievocazione storica presenti nelle diverse

regioni italiane e in altri paesi dell'Unione europea;

f) esprime pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero della cultura per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore;

g) propone i criteri per l'assegnazione dei contributi a valere sul Fondo di cui all'articolo 5.

6. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative nel settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.

Art. 5.

(Fondo per la rievocazione storica)

1. I contributi di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), sono concessi a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura ai sensi del comma 627 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le modalità di accesso al Fondo e i criteri di riparto del medesimo sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

2. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il primo periodo è soppresso.

Art. 6.

(Iniziativa didattica nelle scuole)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione **delle radici culturali degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dei** dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti, secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità richiamate al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.

Art. 7.

(Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica)

1. Al settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. In tali casi è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette».

* * * * *

Art. 1.
(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale, **demoetnoantropologico e immateriale di tradizione, di memoria** ed economico della Nazione, nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la **trasmissione conservazione** della memoria storica e delle tradizioni del proprio territorio **attraverso la messa in scena di momenti del passato storico, performances caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di richiamandosi alla** veridicità storica **anche** mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, artigianalmente, esteticamente e funzionalmente compatibili con quanto risultante dalle fonti, scritte e orali, e con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti stesse, **nonché con i saperi artigianali e performativi ad esse connessi.**

2. Ai fini della presente legge si definiscono manifestazioni di rievocazione storica le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di **salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, rispettando criteri di veridicità attraverso** Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica e performativa di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a saperi storici acquisiti e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, in base alle quali condurre attività di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti realizzati su basi documentate. Sono manifestazioni che mobilitano interi gruppi sociali come protagonisti e partecipanti, si svolgono continuamente nel tempo, sono inclusive, hanno capacità attrattiva nei confronti delle nuove generazioni, attuando attività di trasmissione intergenerazionale, contribuiscono a contrastare i processi di spopolamento, si relazionano al patrimonio culturale materiale, immateriale e paesaggistico locale e hanno ricadute sul territorio economicamente sostenibili.

Art. 3.
(Attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche)

1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, **tutela,** sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste legate, promuovendo:

a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo ed **elemento trasversale unificante dell' dell'** articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio **culturale,** storico, artistico, **demoetnoantropologico e immateriale e culturale;**

b) la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica a livello territoriale, nazionale e internazionale;

c) la sensibilizzazione del pubblico e la promozione del prodotto **artistico-culturale** delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

d) il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi e delle attività che, nel corso dell'anno, forniscono i presupposti per la realizzazione delle manifestazioni, quali per esempio attività artigiane, esercitazioni, trasmissioni di saperi, eventi espositivi;

e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti di valore archeologico, **demoetnoantropologico**, museale e monumentale presenti nel territorio;

f) l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, **gli istituti centrali e territoriali del Ministero della Cultura**, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese;

g) la **tutela salvaguardia** e la **conservazione trasmissione** della memoria, **dei saperi** e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

Art. 4.

(Elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco».

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti:

a) le categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera h);

b) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 5.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), da professori universitari esperti del settore nominati dalle

regioni, da un funzionario del Ministero della cultura e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta.

2. Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti:

a) riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2;

b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e alla diffusione della conoscenza di tali associazioni e manifestazioni;

c) promuovere ricerche e studi sulle rievocazioni storiche in Italia e all'estero;

d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;

e) patrocinare progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco, anche in collaborazione con gli enti locali;

f) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;

g) predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della presente legge, di cui all'articolo 10, avvalendosi anche dell'opera di commissioni ~~tecnico-artistiche~~ tecnico-scientifiche appositamente istituite, formate da un esperto indicato da ciascuna delle regioni rappresentate nel Comitato. Lo schema di regolamento è predisposto dal Comitato e trasmesso al Ministro della cultura entro due mesi dalla data dell'istituzione del Comitato stesso;

h) determinare, mediante apposite linee guida, le modalità di appartenenza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica alle categorie individuate dal Comitato stesso e definite dal decreto del Ministro della cultura ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a*).

3. Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni ~~la funzione pubblica e culturale delle manifestazioni di rievocazione storica, la loro vitalità e il legame con i territori e le comunità locali coinvolte, e la conformità l'attendibilità storica della rievocazione, storica espressa nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica,~~ attribuendo uno specifico attestato di riconoscimento esplicativo delle motivazioni dell'iscrizione nell'elenco. ~~autenticità filologica.~~

4. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali, di siti archeologici, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni ~~tecnico-artistiche~~ tecnico-scientifiche di settore, nell'ambito delle categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a*), e del comma 2, lettera *h*), del presente articolo.

5. Il Comitato rilascia, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della verifica di cui al comma 3, un marchio recante la dicitura «Rievocazione storica italiana». Le modalità di autorizzazione all'uso del marchio di cui al presente

comma nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, su proposta del Comitato.

Art. 6.

(Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. Il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.

2. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nel sito *internet* istituzionale del Ministero stesso, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione di itinerari turistici e di siti museali e archeologici.

Art. 7.

(Compiti della Conferenza unificata)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Conferenza unificata sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato concernente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi per le finalità della presente legge;

b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale-nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;

c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

d) promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione;

e) promuovere il sostegno degli artisti e degli artigiani esecutori, degli organizzatori e degli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, di ricerca e di sperimentazione e alle attività preparatorie che si svolgono nel corso dell'anno legate alle rievocazioni storiche;

f) promuovere la cultura, la trasmissione delle conoscenze memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università;

g) definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica;

h) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale e territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

Art. 8.

(Compiti dello Stato)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, allo Stato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) regolamentare la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche;

b) operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche tra le diverse categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dell'articolo 5, comma 2, lettera h), comprese specifiche quote da destinare a progetti aventi valenza multidisciplinare;

c) promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica;

d) favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi membri dell'Unione europea;

e) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in *streaming*, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che può procedere all'istituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero;

f) assicurare la conservazione del **patrimonio artistico, demoetnoantropologico e immateriale delle tradizioni e della memoria** legato alla rievocazione storica.

Art. 9.

(Compiti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

1. Nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della presente legge e in particolare:

a) promuovono e sostengono le attività di rievocazione storica, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio secondo criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni, nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

b) valorizzano la cultura della storia e delle tradizioni regionali e delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria delle rievocazioni storiche e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli;

c) promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle produzioni di qualità di rievocazione storica, individuate nelle sedi di concertazione competenti;

d) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi perseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in coordinamento con l'attività di osservatorio svolta dallo Stato;

e) istituiscono i comitati regionali per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

Art. 10.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, è adottato, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della presente legge, il regolamento per l'attuazione della medesima legge.